

**CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione civile**

Così composta:

Dott.ssa P.Mannacio - Presidente rel.

Dott.ssa M.G. Conti - Consigliere

Dott.ssa Assunta Marini - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel sub procedimento ex art. 373 c.p.c., iscritta al n. OMISSIS per la sospensione dell'esecuzione della sentenza della Corte di Appello, di Roma n.4104/2019 con ricorso proposto

DA

DEBITORE

Ricorrente

CONTRO

CREDITORE

Resistente

NONCHE' CONTRO

SOCIETA'

Resistente contumace

Letta l'istanza con cui DEBITORE ha chiesto disporsi la sospensione dell'esecutività della sentenza n.4104/2019, con cui questa Corte ha respinto l'appello e confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato l'odierna istante al pagamento, in favore del creditore, della somma di E 254.760,74;

considerato:

- che la ricorrente ha documentato la pendenza del ricorso per Cassazione;
- che in questa sede è preclusa alla Corte ogni valutazione circa la sussistenza di un fumus di fondatezza dell'impugnazione;
- che l'art. 373 c.p.c. subordina la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata alla ricorrenza di un danno grave ed irreparabile;
- che l'esistenza di tali presupposti va verificata all'esito di una valutazione che deve riguardare, sotto il profilo soggettivo, la sussistenza di un'eccezionale sproporzione tra il vantaggio che può ricavare il creditore dall'esecuzione della decisione ed il pregiudizio che ne deriva all'altra parte, tale, da apparire superiore a quello di norma conseguente all'esecuzione forzata; o, sotto il profilo oggettivo, la ricorrenza di una situazione di pregiudizio irreversibile ed insuscettibile di *restitutio in integrum* (ove la sentenza sia cassata), o comunque, secondo un più condivisibile orientamento, la ricorrenza di una situazione di pregiudizio consistente nell'impossibilità di recuperare le somme versate a causa dell'incapienza del patrimonio del creditore precedente;
- che l'istante, a supporto della propria, richiesta, ha dedotto che, in difetto di concessione dell'inibitoria sarebbe costretta a corrispondere al CREDITORE una somma di danaro di

Ordinanza, Corte d'Appello di Roma, Pres. Rel. Mannacio, del 13 novembre 2019

notevole ammontare (pari ad € 345.382,62 oltre interessi e rivalutazione), di sicura irripetibilità, nel caso di accoglimento del gravame, in ragione della insolvidibilità dell'accipiens, trattandosi di società inattiva, che non risulta proprietaria di immobili aggredibili in via esecutiva, e che negli anni 2017 e 2018 ha depositato bilanci in perdite;

- che, alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente, in considerazione della situazione di incapienza patrimoniale della SOCIETÀ e dell'entità della somma cui la ricorrente è stata condannata, sussiste il concreto pericolo di irripetibilità delle somme da versare in esecuzione della sentenza impugnata;
- che, pertanto, ricorrono le condizioni per disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza;
- che nessuna pronuncia è dovuta sulle spese del presente procedimento, in quanto sull'istanza ex art. 373 c.p.c la Corte di Appello si pronunzia con una condanna soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esito del giudizio di Cassazione (Cass. 16121/2011; Cass. n. 23827/2010; Cass. n. 17584/2005) sicchè alla liquidazione delle spese della presente fase provvede la stessa Corte di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento dell'istanza, ordina la sospensione dell'esecutività della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4104/2019.

Il Presidente
Dott.ssa Patrizia Mannacio

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*